

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Rep. n.

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E
L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO VOLONTARI
S.O.S. TAXI ONLUS" PER L'ATTIVAZIONE DI UN
PROGETTO DI ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI, DISABILI E/O IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE.**

L'anno duemilaquattordici, addì , del mese di , nella Residenza Comunale,

tra

il dott. Francesco Rinaldini, che agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente del Settore 3 Servizi Sociali del Comune di Cattolica (P.I. 0034384040), domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107, comma 3, del D.lg. n. 267 del 18/08/2000;

e

l'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI, con sede legale in Rimini, C.so Giovanni XXIII, 10 codice fiscale n. 9105288407, iscritta nel registro provinciale del volontariato in data 07/03/2008 con Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n°.27, rappresentata dalla Signora Moretti Gabriella, nata ad Acqualagna(PU)il 11/05/1960 in qualità di presidente e legale rappresentante del gruppo Volontari S.O.S. Taxi

premessso

- che la legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 26 comma 2, sostiene che "i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici" ed al successivo art. 38 che i Comuni "per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute, sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa";

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna con legge n.12/2005 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;

- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale Regione Emilia Romagna con legge n.12/2005 prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste dalla legge;

- che l'Organizzazione di volontariato denominata Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia Romagna e si è candidata come disponibile a rinnovare l'adesione al progetto oggetto della presente convenzione;

si conviene quanto segue:

ART.1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Cattolica e l'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI" per l'attivazione di un progetto di assistenza ed accompagnamento sociale in favore di categorie di cittadini anziani e/o diversamente abili o in condizioni di disagio.

L' Associazione di Volontariato "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di Rimini, si propone, esclusivamente per fini di solidarietà, di fornire assistenza alle categorie indicate quali destinatari del progetto rendendosi disponibile ai seguenti servizi:

a) servizio di accompagnamento finalizzato a favorire l'espletamento, in forma completamente autonoma per l'utente fruitore del servizio, anche con veicoli dell'associazione, e limitatamente al solo territorio comunale, di piccole commesse o servizi quali:

- acquisto viveri;
- visite al cimitero;
- riscossione pensione;
- acquisto farmaci;

b) servizio di accompagnamento finalizzato a facilitare l'accesso, in forma completamente autonoma per l'utente fruitore del servizio e limitatamente al solo territorio provinciale, alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate (per l'accesso ad analisi cliniche, prelievi, visite mediche e percorsi terapeutici), agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi, nonché a favorire la realizzazione di inserimenti socio-lavorativi.

Altre particolari tipologie di servizi di accompagnamento saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione Comunale, che provvederà ad autorizzarne l'esecuzione.

Destinatari del servizio sono i residenti nel Comune di Cattolica che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ultra-sessantacinquenni e/o disabili che si trovino in situazione di bisogno;
- persone in difficoltà privi di idonea rete familiare e/o impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici;
- soggetti in carico e/o segnalati dai servizi socio-sanitari.

Altre tipologie di utenza saranno valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente di Settore.

L'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI garantisce che il servizio in oggetto sarà fornito prevalentemente attraverso l'utilizzo di soci volontari dell'Associazione e primariamente a quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, impegnandosi affinché tale attività siano rese con continuità per il periodo concordato.

Il servizio di trasporto ha carattere complementare ed esclusivamente socio-assistenziale e non sostitutivo di altro servizio di pronto soccorso, sanitario in genere o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per legge alla competenza del Comune. Attraverso questo servizio l'Amministrazione Comunale si propone sia di ottenere un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane che vivono in condizioni di solitudine e difficoltà, sia di sostenere, per quanto possibile, la loro autonomia e indipendenza, nonché di aiutare,

indirettamente, i famigliari dell'anziano stesso, impossibilitati a svolgere tale servizio.

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione dovrà essere comunque garantito il pieno rispetto dei principi e criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di Trasporto Sociale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.03.2012.

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE ATTIVITÀ.

Il responsabile di servizio del Comune di Cattolica ed il coordinatore dei volontari individuato dall'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI si rapportano, a cadenza almeno settimanale, in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività nelle materie di cui alla presente convenzione.

Nello specifico l'attivazione dei singoli trasporti in favore dell'utenza avviene a seguito di autorizzazione del responsabile comunale debitamente comunicata al coordinatore dei volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dal sopracitato Regolamento Comunale.

Sono previsti, altresì, alcuni incontri periodici volti:

- all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
- alla valutazione congiunta dei risultati sull'attività svolta.

Il Responsabile del Servizio ed il Rappresentante nominato dall'Associazione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

L' Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI si impegna a rispettare e perseguire i seguenti intenti programmatici:

a) rapportarsi con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cattolica, frequentemente e comunque ogni volta che l'Amministrazione ne faccia richiesta, al fine di coordinare il servizio oggetto della convenzione. L'intento è quello di creare la maggiore collaborazione possibile al fine di dare le risposte alle esigenze della popolazione target del servizio in oggetto. L'impegno sarà dunque quello di un continuo collegamento e confronto anche, eventualmente, al fine di fornire un contributo di dati ed esperienze nella collaborazione di risposte politiche o di programmazione.

b) L'Associazione si impegna affinché il servizio siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato con il Responsabile del Servizio Sociale e si impegnano a dare immediata comunicazione, allo stesso Responsabile del Servizio, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, in questione.

c) L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività abbiano una età superiore a 21 anni e siano in possesso di patente di guida "cat. B", prevista per la conduzione di autovetture, nonché delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni.

d) L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 266/91.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Le spese generali di funzionamento dell'Associazione imputabili ai servizi oggetto della presente convenzione sono le seguenti: oneri organizzativi e di amministrazione generale (comprese le coperture assicurative), segreteria di coordinamento, spese di carburante e trasferte (es. pedaggio autostradale).

L'associazione dovrà annualmente presentare rendiconto dettagliato sull'attività svolta, nonché sugli effettivi costi di gestione ed organizzazione relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione, per i quali dovrà essere presentata, in copia conforme all'originale, documentazione giustificativa comprovante le effettive spese sostenute.

Il Comune riconoscerà un contributo per le spese sopracitate sostenute dall'Associazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera F) della L. 266/91, che per valutazioni di carattere oggettivo saranno quantificate nella forma e misura di seguito elencata:

- € 0,40/Km. per trasporti singoli o collettivi da effettuarsi fuori dal territorio comunale;
- € 4,00/ora per trasporti da effettuarsi entro il territorio comunale (quantificando una previsione di percorrenza media oraria pari a n. 9/10 Km.)

Si specifica che il rimborso è onnicomprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari eventualmente sostenuta dall'associazione e degli altri oneri sostenuti dalla stessa, nonché delle spese effettivamente sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio, così come specificato al comma 1 del presente articolo 3.

L'Ente pubblico assicura di rimborsare all'Associazione le tipologie di spesa sopracitate, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Tale rimborso spese verrà corrisposto all'Associazione a cadenza mensile posticipata, previa presentazione di apposita distinta.

Altre tipologie di spesa saranno rimborsate, ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione Comunale, solo su apposita richiesta, sottoscritta dal presidente dell'Associazione, a cui dovrà essere allegata documentazione comprovante la spesa sostenuta. L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e comunque non superiore al 5% del rimborso complessivo annuo.

Gli importi saranno esenti da qualsiasi tipo di imposta ai sensi dell'art. 8 L. 266/91.

Essendo il servizio di accompagnamento oggetto della presente convenzione "gratuito" per i fruitori dello stesso, ai sensi del Regolamento Comunale per il servizio di Trasporto Sociale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.03.2012, è posto espresso divieto per l'Associazione richiedere ai beneficiari del servizio, oggetto della presente convenzione, somme di denaro o valori in genere a titolo di corrispettivo, rimborso o contribuzione per il servizio prestato.

Art. 4 - CONCESSIONE AUTOMEZZI

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede in "comodato gratuito" all'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI" di RIMINI, che a tale titolo accetta, i seguenti beni mobili registrati:

- autoveicolo marca FIAT mod. DOBLO' targa DT308ZG, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle;

- autoveicolo marca FIAT mod. DUCATO targa EA 487BX, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 8 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 2 sedia a rotelle;

I veicoli sopra descritti dovranno essere utilizzati in via prioritaria per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, secondariamente e compatibilmente con l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, per le altre attività svolte dall'Associazione e comunque esclusivamente nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, così come risulta dallo Statuto della stessa.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione comodataria, il Comune di Cattolica ha diritto all'immediata restituzione del veicolo, venendo rescisso il presente contratto, come pure nei casi di inadempimento da parte dell'Associazione agli obblighi contrattuali e di legge di cui al successivo art. 5.

L'Associazione si obbliga a conservare e custodire il veicolo in oggetto con la massima cura e diligenza, a non destinarla ad altro uso che non sia quello sopra specificato, a non cedere neppure temporaneamente l'uso del veicolo a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nonché a restituire al Comune di Cattolica al termine del contratto il veicolo stesso nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Per quanto riguarda la gestione e manutenzione dei veicoli sopra descritti si rimanda a quanto disciplinato dai rispettivi contratti di comodato tra il Comune di Cattolica e la Società Gruppo Unica, sottoscritto in data 30/07/2012 (riguardante l'autoveicolo Fiat Ducato) e tra il Comune di Cattolica e la Società MGG Italia S.r.l., sottoscritto in data 30/05/2009 (riguardante l'autoveicolo Fiat Doblò), di cui l'associazione, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver preso visione e conoscerne i contenuti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo le parti fanno riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 5 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a giorni dieci.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di esecuzione del servizio.

ART.6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente atto ha validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e potrà essere rinnovato per periodi successivi solo previa adozione di apposito atto deliberativo, salvo le clausole di risoluzione previste all'art. 5.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico dell'Associazione.

Art. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia il foro competente è esclusivamente quello di Rimini.

Art. 9 - NORME FINALI

Il presente atto non è sottoposto a bollo e ad imposta di registro in quanto Associazione di Volontariato esente e non soggetta a tassazione, ex art. 8 L. 266/91.

Per quanto non considerato nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti ed in mancanza agli usi locali.

Letto, firmato e sottoscritto.

ASS."SOS TAXI" RIMINI

IL PRESIDENTE

COMUNE DI CATTOLICA

IL DIRIGENTE